



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 aprile 2008 (16.04)
(OR. en)**

8205/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0202 (COD)**

**CODEC 442
AGRILEG 49**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 10 e 11 aprile 2008)

I. INTRODUZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di trovare un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

Questi contatti hanno portato ad un accordo su un pacchetto di compromesso di tre emendamenti.

Conformemente all'articolo 131 del regolamento interno del Parlamento europeo, nessuna discussione ha avuto luogo prima della votazione in seduta plenaria.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Gli emendamenti che il Parlamento ha approvato nella seduta plenaria del 10 aprile 2008 corrispondono al pacchetto di compromesso concordato tra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato nel quale le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al segretariato del Servizio giuristi-linguisti del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 25.4.2008, per permettere di meglio preparare la riunione a livello giuridico-linguistico con gli esperti nazionali.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio (COM(2007)0572 – C6-0334/2007 – 2007/0202(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0572),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0334/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0051/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 aprile 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 ||³ fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

¹ *Parere del 12.12.2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).*

² *Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008.*

³ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).

- (2) Inoltre, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore *di tale* regolamento, l'introduzione di cani e gatti nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito sia soggetta a condizioni speciali, tenuto conto della particolare situazione di quegli Stati membri per quanto riguarda la rabbia.
- (3) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore *di tale* regolamento, gli Stati membri che *prevedono* requisiti speciali per il controllo dell'echinococcosi e delle zecche *in tale* data || possano subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti. La Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito applicano i requisiti specifici d'introduzione per quanto riguarda l'echinococcosi; inoltre || l'Irlanda, *Malta* e il Regno Unito prevedono che cani e gatti debbano essere sottoposti a un trattamento aggiuntivo contro le zecche, che deve risultare dal passaporto dell'animale.
- (4) I regimi transitori di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 *scadono* il 3 luglio 2008. L'articolo 23 di tale regolamento prevede che i regimi transitori *debbono essere* rivisti entro la fine del periodo *transitorio*.
- (5) Al tal fine, e in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003, la Commissione ha dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° febbraio 2007, una relazione sulla necessità di mantenere l'esame sierologico, e avanzare proposte atte a determinare il regime da applicare successivamente ai regimi transitori di cui agli articoli 6, 8 e 16 del regolamento stesso. La relazione dovrebbe basarsi sull'esperienza finora acquisita e su un'analisi del rischio fondata su un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

- (6) Su richiesta della Commissione, l'EFSA ha emesso un parere scientifico per assistere la Commissione nella proposta delle opportune modifiche, scientificamente fondate, al regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, la Commissione *ha dovuto* anche tener conto delle relazioni degli Stati membri relative alle esperienze da essi acquisite durante l'attuazione degli articoli 6, 8 e 16 *di tale* regolamento.
- (7) Poiché però la valutazione scientifica è durata più a lungo del previsto, la relazione della Commissione uscirà in ritardo. Per tener conto in modo adeguato delle conclusioni della relazione è opportuno estendere il periodo dei regimi transitori.
- (8) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“1. Fino al **30 giugno 2010**, l'introduzione degli animali da compagnia elencati all'allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata alle seguenti condizioni.”;
- 2) all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Fino al **30 giugno 2010**, la Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito per quanto riguarda l'echinococchi e l'Irlanda, **Malta** e il Regno Unito per quanto riguarda le zecche possono subordinare l'introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme speciali in atto alla data d'entrata in vigore del presente regolamento.”;
- 3) all'articolo 23, la data del “1° gennaio 2008” è sostituita dalla data del “**1° luglio 2010**”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente